

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata Patrizia Ramsauer per la modifica della LGC (nuovo art. 135bis)

del 10 ottobre 2016

Deliberare su un atto parlamentare **senza** la presenza del deputato che l'ha proposto è una palese violazione dell'art. 127 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio, in quanto viene di fatto **impedito** al deputato di prendere la parola ed è irrispettoso verso il deputato stesso.

Ed è quello che è successo durante l'ultima seduta di Gran Consiglio con il mio atto parlamentare (trattanda n. 15), sul quale si è deliberato ben dopo le 19:15 (orario in cui ho lasciato la sala) e senza la mia presenza (avevo elaborato un intervento in merito).

Per evitare future decisioni in questo senso, chiedo l'inserimento di un nuovo art. 135bis nella Legge sul Gran Consiglio, e più precisamente:

Art. 135bis - Presenza dell'autore di un atto parlamentare

¹Il Gran Consiglio può deliberare su un atto parlamentare unicamente in presenza del suo autore.

²Con il consenso dell'autore o quando è decisa l'urgenza, il Gran Consiglio può ignorare questo requisito.

Patrizia Ramsauer